

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla Fondazione Museo Storico del Trentino, la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico delle aree antistanti le uscite nord e sud delle gallerie di Piedicastello contraddistinte dalla p.f. 1941/8 e parte della p.f. 2444/1 (uscite nord) nonché dalle pp.ff. 3279 e 3177 (uscite sud) in C.C. Trento, di proprietà del Comune di Trento (bene demaniale/patrimonio indisponibile), esenti dal pagamento del canone di cui al successivo punto 10), interessanti una superficie complessiva pari a mq. 1850, come da allegata documentazione.


Per parte della p.f. 2444/1 e per l'intera p.f. 3177, sottoposte a vincolo di tutela ai sensi dell'art. 106, comma 2 bis, del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è stata autorizzata la concessione con determinazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento n. 561 del 29.06.2018.

- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 09.11.2018 fino alla data della sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 08.11.2038.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42.
- 4) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) In caso di lavori di modifiche o integrazioni interessanti le aree oggetto della presente concessione, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà sottoposto all'approvazione dei Servizi comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.


- 6) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.
La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune.
- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e n. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento citato.
- 9) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza le aree a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa dell'occupazione di cui trattasi.
- 10) L'occupazione di cui alla presente concessione è esente dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in base all'art. 52 comma 1 lettera s) del Regolamento.
- 11) In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di riconsegna dell'area libera da manufatti nel termine prefisso, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla rimozione degli stessi, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.
- 12) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della presente concessione ovvero, nel caso di domanda di voltura, sino alla determinazione che approva la voltura stessa, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui alla presente concessione ed in tal senso non potrà essere opposto al Comune, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà dei manufatti oggetto di concessione.


- 13) Per poter attivare la procedura di subentro alla presente concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.
- 14) L'area interessata dall'occupazione deve essere sempre mantenuta pulita ed ordinata.
- 15) Per quanto non previsto si rimanda al vigente Regolamento. Pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del Regolamento citato.
- 16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.
- 17) Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.



AREA PERTINENZA USCITA SUD

Parte pp.ff. 3279 e 3177 C.C. Trento  area in concessione



AREA PERTINENZA USCITA NORD

Parte pp.ff. 1941/8 e 2444/1 C.C. Trento  area in concessione